

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
COORDINAMENTO DEI REPARTI GIARDINO 5 E SANTA
BERTILLA 3-4 DELLA RESIDENZA SALVI DELL'IPAB DI
VICENZA (VI)**

Codice Procedura IPABVIPA###0001

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

CIG A030590DFC

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. 4 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE	4
ART. 5 - CLAUSOLA SOCIALE	4
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	5
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	5
ART. 8 - NORME RELATIVE AL PERSONALE	6
ART. 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	6
ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
ART. 11 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA SEGRETO D'UFFICIO	7
ART. 12 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	8
ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	8
ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 15 - AVVIO ANTICIPATO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 16 - LOCALI CONCESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO	9
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 18 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 19 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	11
ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI CONTRATTUALI	11
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO	12
ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITA'	13
ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO	14
ART. 25 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	15
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI	15
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 29 - FORO COMPETENTE	17
ART. 30 - RINVIO	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio relativo alla gestione e coordinamento delle attività socio assistenziali, infermieristiche e riabilitative del Reparto Giardino 5 e Santa Bertilla 3-4 della Residenza Salvi dell'IPAB di Vicenza (di seguito "Amministrazione"), con sede legale in Contra' San Pietro 60 – Vicenza, secondo le specifiche tecniche relative a ciascun servizio oggetto dell'appalto contenute nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica.

In particolare, l'affidamento comprende i seguenti servizi:

- servizio socio-assistenziale ed infermieristico;
- servizio riabilitativo;
- servizio area sociale.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato (parte amministrazione e parte tecnica), nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel successivo contratto di appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei servizi, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio stesso.

Allo scadere del periodo previsto dal comma che precede, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 24 (mesi) mesi, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all'operatore economico aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma che precede, alla scadenza dei primi 24 mesi il contratto si intende automaticamente risolto. Non sono previste altre forme di proroghe o rinnovi.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione dei servizi in regime di proroga anche oltre la scadenza del termine di durata del contratto ed alle condizioni originarie (ovvero a condizioni migliorative per l'Amministrazione), per ulteriori 12 mesi.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del Codice, l'Amministrazione potrà obbligare l'operatore economico aggiudicatario a proseguire l'esecuzione del servizio per il periodo di tempo strettamente necessario all'aggiudicazione nel nuovo appalto.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore stimato dell'affidamento posto a base d'asta per il periodo di cui al primo comma del precedente art. 2 risulta pari a € **2.600.000,00**, al netto di IVA se dovuta e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 26.000,00.

Il valore dell'eventuale rinnovo di cui al secondo comma del precedente art. 2 risulta pari ad € **2.600.000,00**, al netto di IVA se dovuta e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 26.000,00, per l'intera durata dell'eventuale rinnovo.

Il valore dell'eventuale proroga contrattuale di cui al quarto comma del precedente art. 2 risulta pari ad € **1.300.000,00**, al netto di IVA se dovuta e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 13.000,00, per l'intera durata dell'eventuale proroga.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativi al periodo di durata contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 2 che l'Amministrazione ha stimato pari a € 2.555.605,68 calcolati sulla base delle ore stimate per l'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il CCNL di riferimento è quello per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

ART. 4 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE

La continuità del servizio dovrà essere assicurata senza interruzioni dovute a ferie, festività, scioperi, avarie, ecc. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio.

In nessun caso, quindi, l'operatore economico aggiudicatario può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART. 5 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

A tal fine si allegato al presente capitolato l'elenco del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Fermo quanto specificato in altre parti del presente capitolato, sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; in particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- le divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura;
- le tessere di riconoscimento e distintivi per il proprio personale;
- le spese e gli oneri per l'attività di qualificazione, formazione ed aggiornamento dei propri dipendenti;
- gli oneri relativi agli affiancamenti per i nuovi assunti;
- i dispositivi di protezione individuale, qualora richiesti;
- la segnalazione al personale dell'Amministrazione di qualsiasi anomalia durante l'esecuzione del servizio, compreso qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Amministrazione;
- ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria per l'espletamento del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere forme e modalità di controllo sull'orario di lavoro con sistemi automatizzati dei propri dipendenti impiegati nel servizio, rendicontando mensilmente al committente le ore di servizio erogate.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione mette a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario le utenze necessarie per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

È inoltre a carico dell'Amministrazione ogni altro onore non previsto in capo all'operatore economico aggiudicatario dal presente capitolato, dal contratto di appalto o da altra norma di legge in vigore.

In particolare l'Ente, a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo della struttura, si impegna a:

1. Individuare i soggetti (ospiti, pazienti) che dovranno essere inseriti o dimessi dalla struttura.
2. Fornire tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione dei pazienti affidati: presidi e farmaci di proprietà dell'ULSS e forniti per l'assistenza sanitaria agli ospiti.
3. Trasmettere all'affidatario per ciascun ospite della struttura tutte le informazioni atte a garantire un corretto intervento sanitario, ovvero le informazioni in ingresso fornite dall'ULSS.
4. Autorizzare l'affidatario ad accedere alla cartella socio-sanitaria informatizzata dei singoli ospiti.

5. Fornire all'affidatario, sin dall'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 del T.U. 81/2008 e s.m.i., tutte le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui deve operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza.
6. Corrispondere all'affidatario i compensi dovuti sulla base dell'offerta economica.
7. Garantire incontri mensili tra i referenti della struttura ed il Responsabile dell'Affidatario.

ART. 8 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato nei servizi, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti collettivi di settore, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria. Per le cooperative, non è ammessa l'applicazione del cosiddetto "contratto convenzionale", neppure da parte di aziende Cooperative che abbiano sede in territori ove questo è previsto e normato.

L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto sopra descritto, darà applicazione a quanto previsto l'art. 11, commi 6, del Codice.

Ogni responsabilità in merito a quanto suindicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente all'operatore economico aggiudicatario; tuttavia, nei confronti dell'Amministrazione egli è tenuto, a richiesta, a rendere completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni e l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

L'operatore economico aggiudicatario deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso l'Amministrazione, impegnandosi nel contempo a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) gli operatori che diano prova oggettiva di mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato e, più in generale, delle regole di buona condotta nell'espletamento delle proprie mansioni.

L'operatore economico aggiudicatario consegnerà **con cadenza semestrale** all'Amministrazione un elenco dei nominativi del personale addetto al servizio, comunicando inoltre tempestivamente ogni eventuale variazione. In particolare, tale elenco dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ciascun operatore impiegato (figura professionale, qualifica, livello contrattuale, etc.).

Il personale addetto, del cui operato risponde ad ogni effetto l'operatore economico aggiudicatario, deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ART. 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Amministrazione attribuisce alla materia della tutela della salute e della sicurezza di lavoratori sui luoghi di lavoro un'importanza elevata, pertanto, anche l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario, su questo punto, sarà oggetto di particolare attenzione e valutazione.

L'operatore economico aggiudicatario assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro per quanto di propria competenza, con speciale riferimento all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

L'IPAB di Vicenza e l'affidatario del servizio si impegna ad informare l'affidatario sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'Affidatario renderà il servizio nel rispetto dell'allegato.

ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno a:

- formare il personale su tutte le specifiche attività a cui viene adibito nonché per il pronto intervento antincendio e nell'ambito del primo soccorso, nonché nelle materie previste dall'Accordo Stato Regioni;
- informare ed addestrare il proprio personale all'uso corretto dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature e dei presidi in dotazione nonché sulle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
- controllare e a far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti.

L'operatore economico aggiudicatario deve, quindi, fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

In fase di avvio del servizio, compatibilmente con le fasce orario di esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione effettuerà un corso di formazione con durata adeguata per i dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario sulla gestione del piano di emergenza in vigore presso l'Amministrazione stessa.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere all'allontanamento del personale ritenuto non idoneo su espressa motivata richiesta da parte dell'Amministrazione.

Il personale che accederà per la prima volta in un Reparto/Servizio/Ufficio dovrà essere accompagnato dal Coordinatore del servizio dell'operatore economico che lo istruirà sulle prestazioni da svolgere nello specifico ambiente. Per almeno quattro turni interi di lavoro il personale nuovo sarà affiancato da un collega esperto, con costi a completo carico ed onere dell'operatore economico. Il mancato affiancamento comporterà l'applicazione della relativa penale.

ART. 11 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA SEGRETO D'UFFICIO

L'operatore economico aggiudicatario ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale delle stesse, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.

Ai fini di ottemperare alle prestazioni oggetto del presente capitolato il personale dell'operatore economico aggiudicatario potrebbe, nello svolgimento delle proprie mansioni, avere accesso a locali o archivi normalmente ad accesso riservato. L'operatore economico aggiudicatario dovrà quindi formare il proprio personale affinché sia edotto sul fatto che è assolutamente vietato accedere a qualsiasi archivio e/o armadio sia prendere visione di documenti o prelevarne copia, nello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento il personale dovrà anche porre attenzione agli strumenti informatici evitando di staccare cavi e/o modificarne le installazioni.

Il personale inoltre dovrà essere reso edotto che qualsiasi informazione riguardante i dati del personale o degli utenti delle strutture, di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni, saranno sottoposti a vincolo di riservatezza e non potranno in alcun caso essere comunicati o divulgati.

ART. 12 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

L'operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato, e dovrà prevedere massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

RCT: € 1.500,000,00 per sinistro e per persona;

RCO: € 1.500,000,00 per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'operatore economico aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di Responsabile del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico di servizio dovranno essere notificati, prima della data di avvio dell'appalto, all'Amministrazione.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti con riferimento a ciascun singolo servizio oggetto del presente appalto, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza effettuate in contraddittorio con detto Responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore stesso.

Il Responsabile del servizio deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione dell'Amministrazione ed essere comunque facilmente rintracciabile al massimo entro un'ora dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno feriale e festivo, mediante telefono cellulare fornito dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Il DEC svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

ART. 15 - AVVIO ANTICIPATO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'Amministrazione, nelle more della stipula del contratto, si riserva la possibilità di dare avvio anticipato al servizio per motivate ragioni, le quali saranno riportate nel relativo verbale di avvio delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto avrà sempre luogo per le ragioni di urgenza di cui al citato comma 9 dell'art. 17 del Codice. Le ragioni di urgenza saranno indicate nel verbale di avvio delle prestazioni.

A seguito della sottoscrizione del contratto o comunque una volta comunicato l'avvio anticipato delle prestazioni all'operatore economico aggiudicatario, il Responsabile Unico del Progetto autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, anche per fatti non imputabili all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 16 - LOCALI CONCESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO

L'Amministrazione, per la durata del servizio, concederà all'operatore economico aggiudicatario l'utilizzo gratuito di alcuni locali ad uso spogliatoio del personale.

Sono a carico dell'operatore economico eventuali arredamenti dei suddetti locali adeguati allo scopo cui sono adibiti. La manutenzione e la pulizia dei suddetti locali sono a carico dell'operatore

economico. Il materiale, in deposito presso i luoghi dell'operatore economico, deve essere sempre in quantità minima al fine di mantenere un valore basso di rischio complessivo.

Qualora i locali concessi non fossero ritenuti complessivamente sufficienti, l'operatore economico aggiudicatario provvederà direttamente a sue spese per la disponibilità in sedi esterne dei locali ulteriormente necessari.

Resta inteso comunque che l'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto di occupazione dei locali in origine assegnati, qualora l'Amministrazione, per esigenze organizzative proprie, ne richiedesse la disponibilità, prospettando soluzioni alternative anche meno agevoli. In tale evenienza l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire la regolare esecuzione dei servizi, per quanto concerne tempi e modalità.

L'Amministrazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei luoghi assegnati all'operatore economico aggiudicatario per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di incaricato dello stesso.

L'Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni che potranno derivare a cose di proprietà dell'operatore economico aggiudicatario o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti ed altri fatti dolosi, ovvero causati da eventi di forza maggiore (alluvioni, allagamenti, ecc.).

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si applica quanto previsto dagli altri commi dell'art. 117 Codice. In particolare, ai sensi del comma 14, dell'art.117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

ART. 18 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture saranno emesse dall'operatore economico aggiudicatario con cadenza mensile, sulla base dei valori derivanti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo l'IPAB di Vicenza non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate. La verifica delle prestazioni effettuate deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, laddove costituita.

In caso di subappalti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, relativamente al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 19 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice e dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice, non necessitando l'appalto oggetto di affidamento della predisposizione di attrezzature o di materiali, è escluso il riconoscimento dell'anticipazione dell'importo contrattuale.

ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Durante il periodo di durata del contratto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta nei limiti del 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, in considerazione della particolare tipologia delle prestazioni richieste e degli utenti alle quali le stesse sono rivolte, dovranno essere svolte direttamente dall'operatore economico aggiudicatario le prestazioni rientranti nell'area socio-assistenziale ed infermieristica e nell'area riabilitativa. In relazione alle suddette prestazioni il subappalto è quindi vietato.

Non costituisco subappalto le prestazioni affidate a terzi ai sensi dell'art.119, comma 3, del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, sebbene oggetto di subappalto, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni rientranti nella area sociale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'operatore economico aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'operatore economico aggiudicatario.

Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, nei confronti dell'Amministrazione, ex art. 1453 e seguenti del codice civile, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, nei seguenti casi:

1. grave violazione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di uno o più servizi;
3. impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati dal D.E.C. o dal personale dallo stesso incaricato, il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento senza preavviso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà dotarsi di un sistema di controllo delle prestazioni, come descritto nell'offerta tecnica presentata in gara, nonché fornire all'Amministrazione a semplice richiesta ogni dato relativo alla modalità di gestione dei servizi ed alle misure adottate per risolvere le non conformità riscontrate e/o segnalate dall'Amministrazione

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

L'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- Immissione in servizio di persona senza i requisiti del titolo di studio di infermiere e/o iscrizione all'OPI (ex IPASVI): € 10.000,00 per episodio.
- Immissione in servizio di persona senza i requisiti di corsi sulla sicurezza ed ECM: € 500,00 per episodio.
- Mantenimento in servizio di persona senza aver acquisito gli ulteriori titoli entro 60 giorni dall'inizio delle prestazioni: € 500,00 per episodio ed € 50,00 per ogni giorno di mancato rispetto dell'obbligo.
- Per ciascuna violazione accertata dell'obbligo specifico in capo all'aggiudicatario, di "osservare nei riguardi del personale impiegato tutte le disposizioni derivanti dal C.C.N.L. applicato, senza eccezione alcuna, anche se accordi aziendali o territoriali derogassero in pejus a talune clausole contrattuali nazionali": € 5.000,00.
- Per ogni per ogni giornata di mancata effettuazione (totale o parziale) del servizio di cui al capitolato parte tecnica anche in una sola delle Residenze:

- per mancata effettuazione del servizio fino ad 1 (una) ora: € 30,00;
- per mancata effettuazione del servizio per un periodo superiore all'ora: € 400,00.
- Mancata comunicazione di dati diversi all'Ipab di Vicenza, richiesti come obbligo dal presente contratto ovvero come necessità determinata dalle circostanze: € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- Mancato rispetto da parte del proprio personale della privacy e dell'etica professionale; € 250,00 per singolo episodio.
- Mancato rispetto da parte del proprio personale dell'obbligo di presentarsi in ordine in servizio (Es.: divisa sporca, disordinata o non consona all'ambiente di lavoro): € 50,00.
- Comportamenti inadeguati del proprio personale durante il servizio e/o durante la permanenza nell'Ente (litigi verbali, toni inadeguati soprattutto in presenza di ospiti e familiari, ecc.): € 250,00 per ogni episodio.
- Errori nella gestione clinica dell'ospite, senza danni per il medesimo: da € 50,00 a € 500,00 a seconda della gravità di ogni singolo episodio.
- Errori nella gestione clinica dell'ospite, con danni per il medesimo: da € 500,00 a € 50.000,00 a seconda della gravità di ogni singolo episodio, oltre al risarcimento per l'ulteriore danno subito dall'Ente.

L'IPAB di Vicenza in presenza di violazione ritenute gravi può chiedere l'immediata sostituzione del personale coinvolto. Dopo 3 penalità inflitte all'affidatario per fatti che hanno visto coinvolto un medesimo lavoratore, l'IPAB può chiedere la sostituzione di detto lavoratore.

In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto.

Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'affidatario superi il limite del dieci per cento del valore del contratto, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione dello stesso.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito del soggetto affidatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato dall'Ente.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto o del contratto di appalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 126 del Codice. In particolare, per ciascun giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 122 e 123 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 25 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Al fine di prevenire controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, è costituito un collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del Codice.

Tale collegio è nominato e svolge le proprie funzioni secondo le modalità previsto dall'Allegato V.2 del Codice.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Roberto Trovarelli (CF: TRVRRRT62E15F205S), via Cavour, 13 - cap. 23898 - Imbersago (LC)

Tel. 039 99 21 474 oppure cell. 335 210 356. dello Studio Integra s.a.s

email: roberto.trovarelli@studiointegra.net - pec: mail@pec.studiointegra.net

ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 30 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.